



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 21 giugno 2016

Deliberazione 2016/11/87

Oggetto: Atto di Appello contro sentenza n.499/2015. Causa **Omissis** contro Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino.Nomina legale.

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 10,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1	Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2.	Giuseppe Biagio DI IORIO	-Componente	presente
3.	Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4.	Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5.	Michele SPINAZZOLA	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2.	Dott. Giuseppe GUGLIELMO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Benvenuto DE PASQUALE	- Membro effettivo	presente

Il Presidente, riconosciuta e fatta costatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, l'Ing. Antonio PIZZA

IL COMITATO DIRETTIVO

VISTA la relazione resa dal funzionario istruttore che , in relazione all'oggetto, espone quanto segue:

“Con atto di citazione notificato il 6/4/09, omissis conveniva in giudizio il Consorzio ASI di Avellino. Esponeva che aveva condotto e coltivato ininterrottamente un fondo sito in territorio di Cervinara confinante da un lato con la strada vicinale e dall'altro con la ditta omissis fino alla data dell'11/11/03..Nel predetto fondo l'istante, durante gli anni di conduzione, aveva impiantato e curato vari alberi di alto fusto e da frutto tra cui noci e ciliegi, nonché realizzato un fruttato e mantenuto un pozzo per l'irrigazione del terreno nonché provveduto alla cura costante del fondo, Il predetto predio era stato oggetto di procedimento espropriativo da parte del Consorzio ASI il quale con decreto del 12/9/03 n.4002 ne disponeva l'occupazione d'urgenza occupazione seguita dalla immissione in possesso avvenuta il data 11/11/03 allorché la convenuta provvedeva a redigere lo stato di consistenza e contestuale immissione in possesso. All'atto della redazione dello stato di consistenza erano presenti in loco sia i proprietari del fondo, in persona della sig.ra Omissis che il conduttore il sig. omissis il quale sottoscriveva unitamente alla omissis al tecnico incaricato dall'ASI ei ai sigg.ri omissis il relativo verbale nel quale si dava atto delle colture praticate. Per effetto di tanto omissis si vedeva costretto a lasciare il fondo de quo nel cui possesso si immetteva l'ASI. Con decreto n.945 del 17/3/06, l'ASI quantificava le indennità spettanti ai proprietari mentre alcuna attività aggiuntiva veniva prevista in favore del coltivatore diretto. Con decreto n.3043 del 22/9/06 veniva disposta l'espropriazione del fondo .Tanto premesso, l'attore aveva il diritto di conseguire l'autonoma indennità del fondo prevista ex art.17 comma 2 Legge 865/71 anche per i frutti non percepiti ed mancato raccolto, per il cui pagamento adiva questo Tribunale.

Si costituiva in giudizio il Consorzio ASI con comparsa con del 28/7//09. Si opponeva alla domanda e ne chiedeva il rigetto il quanto il sig. omissis , non aveva fornito prova di essere locatore del fondo in questione non avendo mai prodotto alcun contratto né di rivestire la qualifica di coltivatore diretto unico caso in cui si prescinde dal contratto di locazione.

Il Tribunale di Avellino con sentenza n.499/2015 ha rigettato la domanda mirante al pagamento dell'indennità aggiuntiva di espropriazione dovuta al locatore del fondo assoggettato alla procedura del fondo e compensa tra le parti le spese e competenze del giudizio.

In data 14.04.2016 è stato notificato all'Avvocato Nicolina Ferone, legale del Consorzio nel giudizio in questione, l'atto di appello avverso la sentenza n.499/2015 del Tribunale di Avellino.

Si rende , pertanto, necessario nominare un legale che possa rappresentare e difendere il Consorzio ASI della Provincia di Avellino dinanzi alla Corte di Appello di Napoli nel giudizio in questione.”

Considerato che per il giudizio di 1° grado è stato incaricato l'Avvocato Nicolina Ferone con Determinazione Presidenziale n.31/2009 del 3 luglio2009.

Ritenuto opportuno mantenere in capo ad un unico legale il giudizio in questione per evidente consequenzialità;

Ritenuto, altresì, di dover regolare il patrocinio legale mediante sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico, nel quale sono prestabilite le modalità di svolgimento dell'incarico ed i compensi determinati in base ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

- 2) Di incaricare l'Avvocato Nicolina Ferone per la rappresentanza e difesa del Consorzio Per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli di cui in premessa.
- 3) Di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico regolante i rapporti con il professionista.
- 4) Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il disciplinare di incarico con il professionista e la procura ad litem con ogni potere e facoltà.
- 5) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici, nonché all'Ufficio di Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013.